

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE NELLA MIA ESPERIENZA DI
GIUDICE PENALE

FAMILY CUSTODY IN MY PENAL JUDGE'S EXPERIENCE

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 1302-1313



Fulvia
MISSERINI

ARTÍCULO RECIBIDO: 10 de enero de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

RESUMEN: La nota analiza l'istituto dell'affidamento familiare. Dopo una breve verifica dei presupposti normativi, si prende in considerazione un caso trattato dal Tribunale penale di Taranto, per gravissimi fatti di abusi sessuali su minori, in cui la figura di due famiglie affidatarie assume un rilievo positivo. In questo caso l'affidamento familiare si è rivelato essere una concreta espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale consentendo la realizzazione, per i minori, del diritto di essere curati amorevolmente.

PALABRAS CLAVE: Affidamento familiare; solidarietà; cura amorevole.

ABSTRACT: *The note analyzes family custody's institute. After a brief verification of regulative's requirements, it considers a case treated by Taranto's Court of Criminal Justice, for several very grave child abuse, in which the figure of two custody families gets positive relevance. In this case the custody family has evolved into a concrete expression of the constitutional principle of social support, by allowing the realization, for minors, of the right to being cared lovely.*

KEY WORDS: *Family custody; solidarity; lovely caring.*

SUMARIO.- I. L'AFFIDAMENTO FAMILIARE.- I. I presupposti normativi dell'istituto.- 2 . Le applicazioni giurisprudenziali.- II. IL CASO TRATTATO DAL TRIBUNALE DI TARANTO.- I. I minori e la loro famiglia.- 2. Le famiglie affidatarie.- III. L'INSEGNAMENTO DEL PROF. BIANCA .- I. L'affidamento familiare nel caso di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto.

I. L'AFFIDAMENTO FAMILIARE.

L'affidamento familiare è un istituto che non crea un rapporto adottivo ma sommerso ad una temporanea carenza dell'ambiente familiare del minore¹.

L'affidamento familiare è infatti distinto rispetto a quello preadottivo che, invece, costituisce un presupposto necessario dell'adozione atteso che con l'adozione si recide il vincolo sostanziale e formale del minore con la sua famiglia d'origine con la conseguenza che il reale vantaggio del minore, con riferimento alla famiglia con la quale dovrà instaurare il nuovo legame, deve essere verificato in concreto, tramite appunto l'affidamento preadottivo.

L'affidamento familiare, quindi, rispetto a quello preadottivo, come si è detto strumentale alla adozione e quindi ad un legame che, da un punto di vista temporale, avrà il carattere della definitività, è, per definizione temporaneo, cioè destinato a cessare².

Pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la durata e irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento eterofamiliare, la quale non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta³.

Nella prassi applicativa queste distinzioni non sono spesso così nette e marcate: accade a volte che l'affidamento familiare nasconde un'adozione mascherata⁴. Infatti, se in astratto è chiaro che vengono dichiarati adottabili solamente i minori

1 BIANCA ,C.M.: *Diritto Civile, 2.I. La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 510

2 La Suprema Corte di Cassazione ha specificato in diversi pronunciamenti che l'affidamento può essere prorogato ma la proroga non può presentare una durata indeterminata (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1837, *Gciv* 2011, 7-8, p.1728)

3 Ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. n. 184 del 1983 non modificato nella sostanza dall'art. 8 l. n. 149 del 2001

4 CASONE,C.: "I minori e la riforma dell'affidamento: tre anni dopo continuano gli equivoci", *DeG-Dir. e giust.*, f. 3, p. 28

• Fulvia Misserini

Giudice monocratico del Tribunale di Taranto. E-mail: fulvia.misserini@gmail.com.

che versano in uno stato di abbandono morale e materiale, da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di carattere transitorio e verosimilmente temporanee, quando si fa ricorso all'affidamento familiare, in concreto non sempre è facile individuare le caratteristiche dell'abbandono.

La giurisprudenza di merito, infatti, ha creato la figura della c.d. adozione mite che si realizza attraverso lo strumento giuridico dell'adozione particolare quando si è in presenza di uno stato di "semiabbandono"⁵.

Tale prassi giudiziaria è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità⁶ ed anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁷.

Anche la recente legge n.173 del 2017, in nome della tutela della continuità affettiva, ha previsto che, ove il minore sia dichiarato in stato di adottabilità durante un prolungato periodo di affidamento, la coppia affidataria abbia un titolo preferenziale per adottarlo (sempre che abbia fatto domanda e sia in possesso di tutti i requisiti).

I. I presupposti normativi dell'istituto.

L'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, che disciplina l'istituto dell'affidamento familiare, è stato novellato dall'articolo 4 della legge n. 149 del 2001, pur mantenendo inalterato il suo contenuto sostanziale.

La legge del 2001 si pone, già dal titolo⁸, nel senso di stabilire che l'interesse primario da tutelare deve essere quello del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, quella biologica. Quando però la famiglia d'origine non è in grado, per carenze o impedimenti di varia natura, di garantirne la crescita e l'educazione, si pone la necessità di intervenire a tutela del minore, utilizzando gli istituti previsti dalla legge e cioè l'affidamento familiare e l'adozione.

L'affidamento familiare è il principale istituto destinato a far fronte alla temporanea inidoneità dell'ambiente familiare del minore. Esso è normalmente disposto dal servizio sociale territorialmente competente ma può essere disposto anche dal tribunale per i minorenni.

5 Trib. Min. Bari, 6 novembre 2019, in *Ilfamiliarista.it*, 30 giugno 2020

6 Cass. 13 febbraio 2020, n. 3643, che ha riconosciuto l'adozione mite quale strumento utile per ovviare a situazioni di semiabbandono, *Guida al Diritto*, 2020, 18, p.53.

7 Sentenza CEDU Zhou c/Italia del 21 gennaio 2014, *Minori giust.* 2014, p.274, secondo cui nelle situazioni di fatto ed oggettive in cui si cala il contesto adottivo, non è un diritto dei genitori biologici mantenere le relazioni nei confronti dei figli, ma secondo il *best interest of child*, è un diritto dei figli mantenere le relazioni con la famiglia.

8 L'art. 1 della legge n. 149 del 2001, sostituisce il titolo della legge n. 184 con "Diritto del minore ad una famiglia".

Accertato lo stato di difficoltà della famiglia – non superabili con gli interventi a sostegno previsti dalla legge n. 184 del 1983 -, verificata il carattere temporaneo, il servizio sociale predispone un programma concreto riguardante la situazione complessiva, comprendente l'ipotesi di affidamento del minore presso altra famiglia, individuata dal servizio stesso, nonché le risorse da impiegare e le modalità da seguire per il pieno recupero della situazione di disagio, al fine del rientro del minore in famiglia; fondamentale a tal fine è l'indicazione temporale di durata dell'affidamento.

Su tale programma bisogna poi raccogliere il consenso – scritto - dei genitori, che è un atto negoziale autorizzativo⁹.

Il provvedimento dei servizi - provvedimento avente natura amministrativa viene reso esecutivo dal giudice tutelare. Tale intervento è volto a garantire il controllo circa la legittimità del provvedimento, e la regolarità della procedura seguita. Sostanzialmente, compito del giudice tutelare è la verifica dei presupposti dell'affidamento, e quindi della situazione di disagio temporaneo, onde scongiurare il rischio che attraverso il detto istituto si tenda a fronteggiare una situazione più grave, di vero e proprio pregiudizio per il minore, nel qual caso sarà negata l'esecutività del provvedimento, con contestuale trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni per gli interventi di propria competenza.

Quando, invece, manca l'assenso dei genitori, provvede il tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330 e ss., c.c. e cioè a seguito di procedimento camerale su richiesta del servizio sociale, dei genitori o anche d'ufficio.

La norma pone un termine massimo per l'affidamento, previsto in due anni; termine che può essere prorogato nel caso si ritenga che la sospensione possa danneggiare il minore, nel senso che la situazione della famiglia d'origine non è migliorata, per cui l'eventuale rientro del minore potrebbe tradursi in un regresso del suo percorso di crescita. La proroga va sempre pronunciata dal tribunale per i minorenni che deve verificare che la situazione non si possa più ritenere transitoria.

I genitori affidatari hanno l'obbligo di mantenere ed agevolare i rapporti tra il minore e i genitori in capo ai quali persiste la titolarità della responsabilità genitoriale¹⁰, poiché l'affidamento è preordinato al ritorno del minore presso la famiglia d'origine. La famiglia affidataria deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al mantenimento, educazione e istruzione tenendo conto delle indicazioni dei genitori.

⁹ BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 513.

¹⁰ BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 511.

Come si è detto un affidamento che si prolunga nel tempo in modo eccessivo legittima la c.d. adozione mite¹¹.

Infatti, l'istituto dell'affidamento familiare ha la funzione di fronteggiare situazioni di difficoltà transitorie: è praticamente una misura di natura assistenziale, volta ad assicurare al minore ciò che a casa sua non è assicurato, non solo il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, ma anche le relazioni affettive di cui ha bisogno, quelle che, appunto, si ritiene possano essergli date non da un istituto assistenziale e nemmeno da una comunità, ma da una famiglia¹².

2. Le applicazioni giurisprudenziali.

L'affidamento familiare, quindi, è un vero e proprio strumento di politica sociale per la protezione di minori che non possano, nel loro esclusivo interesse, crescere nella famiglia di origine¹³.

L'affidamento familiare riconosce alla famiglia, intesa quale formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità¹⁴, il ruolo di essenziale risorsa sociale per i minorenni. Nell'affidamento familiare le famiglie sono due: quella d'origine e quella affidataria. In questo modo si coniugano l'intervento assistenziale pubblico con la solidarietà della società civile¹⁵.

La prassi operativa ha "inventato" come si è visto figure intermedie tra affidamento familiare e affidamento preadottivo: si è tratteggiata infatti la figura dell'adozione mite che si realizza nel caso di semiabbandono permanente.

Ancora la pratica operativa registra spesso la difficoltà di reperimento di famiglie disponibili per l'affidamento familiare, con la conseguenza che accade che, nelle more della dichiarazione di adottabilità, si ricorreva all'affidamento del minore a una coppia con i requisiti per l'adozione e presentata relativa domanda, per evitare, possibilmente, l'ulteriore trauma del minore che venga allontanato dai genitori affidatari. Anche la recente legge n.173 del 2017, in nome della tutela della continuità affettiva, ha previsto che, ove il minore sia dichiarato in stato di adottabilità durante un prolungato periodo di affidamento, la coppia affidataria abbia un titolo preferenziale per adottarlo (sempre che abbia fatto domanda e sia in possesso di tutti i requisiti).

11 ARDITO, L.: "L'adozione mite: dalla sperimentazione all'applicazione", nota a Trib. min. Bari, 6 novembre 2019, *Il familiarista.it*, f. 30 giugno 2020.

12 VERCELLONE, P.: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare. Prime osservazioni", *Giur.it.* 1983, IV.

13 LONG, J.: "I confini dell'affidamento familiare e dell'adozione", *Dir.fam.*, f. 3, 2007, p. 1432

14 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 4

15 LONG, J.: "I confini", cit.

Le difficoltà pratiche nascono in realtà proprio dalla temporaneità dell'affidamento e della finalità di reinserimento del minore nella famiglia di origine; le difficoltà pratiche nascono, cioè, dalla mancanza di solidarietà.

II. IL CASO TRATTATO DAL TRIBUNALE DI TARANTO.

Con sentenza pronunciata in data 22 ottobre 2020 il Tribunale di Taranto, II sezione penale, in composizione collegiale, giudicava – ritenendoli colpevoli – un uomo e la sua compagna, per gravissimi fatti commessi in danno dei figli minori di lei. Si trattava di abusi sessuali che l'uomo aveva compiuto sui quattro minori, con la complicità della madre.

La vicenda penale non interessa; in questa sede interessa evidenziare la generosità e la solidarietà, i valori che sono alla base dell'istituto dell'affidamento familiare nei termini anzidetti, dimostrati dalle due famiglie affidatarie dei minori. Infatti, l'affidamento familiare non è stata la conseguenza degli abusi sessuali subiti – altri sono stati i provvedimenti adottati successivamente nei confronti della madre – ma era stato disposto, per altre ragioni, circa un anno prima rispetto al momento in cui i minori avevano iniziato a confidare i terribili fatti di cui erano stati involontari protagonisti.

Correttamente era stato disposto l'affidamento familiare su richiesta della madre che versava in una situazione di difficoltà anche in ragione della detenzione, per altre ragioni, del padre dei minori. Padre che in ogni caso era presente nella vita dei bambini e che è stato presente anche nella fase processuale.

In altri termini, si osserva, che solamente nelle famiglie affidatarie i bambini hanno trovato quella cura amorevole, quella carica affettiva, quella serenità – tutte espressioni del diritto fondamentale del minore, ossia il diritto all'amore dei genitori¹⁶ – che ha consentito loro di manifestare un profondo e drammatico disagio.

I. I minori e la loro famiglia.

I fatti per cui il Tribunale di Taranto ha proceduto erano contestati sino al marzo del 2016. La loro denuncia, tuttavia, risale solamente all'estate del 2018 quando la responsabile dei servizi sociali competenti per territorio indirizzava al Tribunale per i Minorenni di Taranto e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

¹⁶ BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 367 : “La riforma della filiazione ha enunciato il diritto del figlio all'assistenza morale (art. 315 bis l. c.c.). Con l'enunciazione di tale diritto la Riforma ha inteso sancire il diritto del figlio ad essere amato dai genitori. Assistere moralmente il figlio significa infatti averne cura amorevole”.

due distinte note (rispettivamente in data 3.8.2018 e 10.9.2018) rappresentando quanto a sua volta aveva appreso dai genitori affidatari.

L'affido familiare dei quattro fratelli, infatti, era stato disposto con decreto del 16.10.2017 a due distinte coppie – i fratellini erano stati divisi, ma le famiglie affidatarie erano tra di loro legate da vincoli di parentela essendo due componenti delle coppie tra di loro fratelli – su richiesta proprio della madre che stava attraversando un momento di difficoltà dovuto anche allo stato detentivo – legato a vicende di altro genere e comunque pregresse - del padre dei bambini¹⁷.

La figura paterna nonostante tutto è risultata essere presente nella vita dei minori ed anche nel corso del processo, essendo stato lo stesso sentito quale testimone.

Ebbene si legge in queste note della responsabile dei servizi sociali che “i minori si sono ben integrati nei rispettivi contesti famigliari, hanno ritrovato il calore e l'affetto di cui avevano bisogno e a cadenza quindicinale incontrano i genitori presso gli uffici di OMISSIS con il supporto dell'educatrice e della psicologa del centro ascolto famiglie. Inizialmente gli incontri protetti avvenivano a cadenza settimanale. Con l'incremento degli impegni dei minori (scuola, rientri pomeridiani, terapie presso OMISSIS) si è ritenuto opportuno rimodulare le visite dei genitori; questi ultimi hanno accettato e compreso le esigenze dei propri figli.

Dopo un anno circa di inserimento presso le famiglie affidatarie, la minore OMISSIS sta confessando alla signora OMISSIS presunti abusi sessuali avvenuti tra le mura domestiche ad opera del compagno della madre, di nome OMISSIS, con il quale oggi sembrerebbe convivere. La madre, secondo i racconti di OMISSIS, assisteva agli abusi commessi dal compagno in danno dei figli e non si attivava in alcun modo affinché gli stessi avessero fine”.

Dopo questa prima apertura di una solamente dei minori, anche gli altri fratelli si sono aperti raccontando i fatti per cui poi è stato celebrato il processo.

2. Le famiglie affidatarie.

La vicenda oggetto della cognizione del Tribunale penale di Taranto ha dato dimostrazione piena della efficacia dell'istituto dell'affidamento familiare.

I genitori affidatari dei minori sono stati sentiti come testimoni ed hanno raccontato di aver frequentato un corso e di avere ben chiaro quale fosse il loro

¹⁷ Lo stato di detenzione di un genitore è un'ipotesi tipica di una situazione di disagio che legittima l'affidamento familiare con la prospettiva del rientro dei minori nella casa familiare all'esito del processo o dell'esecuzione della pena; per un caso recente v. Tribunale Bologna 1° luglio 2020, *Diritto & Giustizia*, 19 agosto 2020.

compito e di aver ben compreso quali fossero i limiti dell'affidamento familiare. Non avevano alcuna pretesa in termini di adozione nei confronti di questi minori.

Dalla testimonianza dei genitori affidatari è emerso il graduale inserimento dei minori nelle famiglie affidatarie. Nella sentenza così viene descritto il percorso di affidamento dei genitori affidatari: "nel senso che inizialmente si recavano presso la struttura per avere degli incontri con i piccoli; che ad un certo punto cominciavano a tenere i bambini presso le loro case i fine settimana; che avanzavano richiesta di ottenere anche l'affidamento delle sorelle OMISSIS e OMISSIS ed effettivamente verso fine luglio 2017 venivano affidate loro anche le predette; che il 16 ottobre del 2017 interveniva il provvedimento del Tribunale dei Minorenni (agli atti e sopra richiamato tra la produzione del PM) che ratificava l'affidamento che a quel punto diveniva quotidiano, ovvero i bambini si trasferivano a vivere presso le loro case; che all'inizio i bambini vedevano settimanalmente i genitori naturali negli incontri stabiliti presso il Comune di OMISSIS dove loro li accompagnavano; che questi incontri inizialmente avvenivano con la madre e il padre contestualmente e che ad un certo punto, stante la grave conflittualità esistente tra questi ultimi, gli incontri avvenivano per mezz'ora con un genitore e mezz'ora con l'altro genitore; che loro accompagnavano i bambini al Comune di OMISSIS e aspettavano fuori, su richiesta specifica di OMISSIS, che si concludesse l'incontro".

Solamente nel luglio del 2018 e quindi dopo oltre un anno dall'inizio del percorso una delle bambine ha iniziato a fare le prime confidenze alla madre affidataria

Si è trattato di un rapporto di fiducia che si è incrementato nel tempo; i minori hanno gradualmente riscontrato ed apprezzato nella famiglia affidataria la cura che è presupposto per la fiducia e che ha portato – ognuno con i suoi tempi e con i suoi modi espressivi (un minore si era limitato a scrivere lettere in cui descriveva gli abusi) – a confidare ai genitori affidatari fatti di cui non avevano percepito il reale disvalore ma che, evidentemente, avevano creato in loro dolore, fisico e psicologico. Fatti gravissimi non solo oggettivamente ma tanto più gravi se si ha presente che erano commessi con la complicità della madre.

Tempistiche e modalità dichiarative differenti: infatti il più grande dei fratelli si è espresso esclusivamente attraverso lo scritto – numerose sono state le lettere scritte alla madre affidataria ed acquisite agli atti del processo -.

Tutti i minori, tuttavia, solamente dopo essersi inseriti nelle famiglie affidatarie, avendo evidentemente ricevuto cura amorevole, sono riusciti ad aprirsi.

III. L'INSEGNAMENTO DEL PROF. BIANCA.

La Costituzione italiana all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Tali diritti non possono essere oggetto di revisione costituzionale nel loro contenuto essenziale, in quanto incorporano un valore della persona avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico attualmente vigente¹⁸. La dottrina più accreditata distingue i diritti fondamentali in due macro aree e lo fa sulla base delle norme costituzionali medesime:¹⁹ da un lato individua i diritti di rispetto della personalità umana, ovvero i diritti che conferiscono al soggetto un potere di godimento della sua personalità ed una pretesa di non ingerenza da parte dei terzi; dall'altro i diritti di solidarietà, ovvero quella categoria che comprende le pretese del soggetto a realizzare la propria personalità attraverso l'altrui collaborazione.

Con riferimento al tema oggetto di trattazione, si osserva che il minore – oltre a tutti i diritti della personalità – è titolare di specifici diritti fondamentali che attengono alle essenziali esigenze dell'essere umano nella fase della sua crescita: il diritto di vivere nella propria famiglia e il diritto di ricevere adeguata assistenza materiale e morale²⁰.

Il diritto all'amore è un diritto fondamentale del minore che, nella fase formativa della sua personalità, ha diritto di ricevere una carica affettiva²¹.

Dal punto di vista della famiglia, poi, deve dirsi che essa corrisponde ad un diritto fondamentale dell'uomo che è quello di realizzarsi nella prima forma di comunità, quella familiare, appunto. Il bisogno della famiglia come diritto fondamentale della persona si estrinseca sia sotto forma di libertà – quella di seguire le proprie scelte e di svolgere in essa liberamente la propria personalità – sia sotto forma di solidarietà – reciproca dei coniugi ma soprattutto nei confronti dei figli -. Infatti, al diritto di solidarietà dei figli di essere mantenuti, istruiti, educati e amati corrisponde la responsabilità genitoriale²².

18 Corte Cost., 23 luglio 1991, *Giust. Pen.*, I, 1992, p.35.

19 BIANCA, C.M.: *Diritto Civile I, La norma giuridica – I soggetti*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 145

20 BIANCA, C.M., *Diritto civile*, cit., p. 156.

21 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 368.

22 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 9.

I. L'affidamento familiare nel caso di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto.

Il caso oggetto della cognizione del Tribunale penale Taranto, allora, pur nella sua drammaticità, rivela nella corretta applicazione dell'istituto dell'affidamento familiare, la concreta realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo: da un lato quello dei minori di ricevere cura amorevole in una famiglia – pur nella prospettiva di un eventuale rientro in quella d'origine, avendo mantenuto un rapporto con il padre – e dall'altro quello dei genitori adottivi di realizzare il proprio bisogno di famiglia anche attraverso l'esercizio di determinate responsabilità che sono derivate loro dall'aver assunto la posizione di genitori affidatari.

L'affidamento familiare nel caso concreto ha rappresentato nella vita sfortunata di questi quattro bambini, un vero momento di cura e di amore, di fiducia verso la figura genitoriale che ha consentito loro, con tempistiche e modalità differenti, di aprirsi e di riacquistare serenità.

L'intervento pubblico, attraverso l'assistenza sociale, non si è rivelata un'attività discrezionale, occasionale e improntata a spirito caritatevole, ma un'azione fondata sul principio di solidarietà sociale che ha concretamente fornito ai minori assistenza e cura, amore.

BIBLIOGRAFIA

ARDITO, L.: "L'adozione mite: dalla sperimentazione all'applicazione", *Ilfamiliarista.it*, fasc. 30 giugno 2020.

BIANCA, C.M.: *Diritto Civile I, La norma giuridica – I soggetti*, Giuffrè, Milano, 2002, p.145.

BIANCA, C.M.: *Diritto Civile 2.I, La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2017, p.510.

CASCONI, C.: "I minori e la riforma dell'affidamento: tre anni dopo continuano gli equivoci", *DeG- Dir. e giust.*, fasc. 3, 2005, p. 28.

FIGONE, A.: "L'adozione 'mite' e la situazione di 'semi-abbando'", nota a Cassazione civile, 25 gennaio 2021, n. 1476, *Ilfamiliarista.it*, fasc. 5 maggio 2021.

LONG, J.: "I confini dell'affidamento familiare e dell'adozione", *Dir. fam.*, f. 3, 2007, p. 1432.

MONTARULI, V.: "L'affidamento del minore e la continuità affettiva: rivisitazione dell'adozione mite e nuove prospettive di adozione", *Questione Giust.*, 6 ottobre 2017.

VERCELLONE, P.: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare. Prime osservazioni", *Giur.it.*, 1983, parte IV.